

COMUNE DI COMERIO

Provincia di Varese

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

Approvato con Deliberazione Consiliare n. 19 del 30 giugno 1999

e MODIFICATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE n. 26 del 25/08/99

MODIFICA CON DELIBERAZIONE CC N° 7 28/2/2000
(ART. 36)

Abbreviazioni

art., artt.	≡	Articolo, Articoli
C.d.S.	≡	Codice della Strada
C.P.	≡	Codice Penale
C.P.P.	≡	Codice di Procedura Penale
D. Lgs	≡	Decreto Legislativo
D.P.	≡	Decreto Presidenziale
D.P.R.	≡	Decreto del Presidente della Repubblica
D.M.	≡	Decreto Ministeriale
G.P.L.	≡	Gas Propano Liquido
G.U.	≡	Gazzetta Ufficiale
n.	≡	Numero
P.G.	≡	Polizia Giudiziarla
P.R.G.	≡	Piano Regolatore Generale
P.S.	≡	Polizia di Sicurezza
T.O.S.A.P. Pubbliche	≡	Tassa di Occupazione Suoli ed Aree
T.U.	≡	Testo Unico
T.U.L.C.P. Provinciali	≡	Testo Unico delle Leggi Comunali e Provinciali
T.U.L.P.S. Sicurezza	≡	Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza
A.S.L.	≡	Azienda Sanitaria Locale

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA DEL COMUNE DI COMERIO

TITOLO I°

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Disciplina della Polizia Urbana;

Art. 2 - Disciplina ed esecuzione dei servizi di Polizia Urbana;

Art. 3 - disposizioni generali per autorizzazioni, licenze e concessioni di Polizia Urbana;

Art. 4 - Pubblicità delle licenze e concessioni di Polizia Urbana:

Art. 5 - Durata, rinnovazione, vidimazione di licenze e concessioni di Polizia Urbana;

Art. 6 - Uffici comunali competenti al rilascio di licenze e concessioni di Polizia Urbana.

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA DEL COMUNE DI COMERIO

TITOLO I° - DISPOSIZIONI GENERALI

TITOLO II° - DELLA OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO

TITOLO III° - PULIZIA E DECORO DEL CENTRO ABITATO

TITOLO IV° - QUIETE DEL CENTRO ABITATO

TITOLO V° - SICUREZZA DEL CENTRO ABITATO

TITOLO VI° - AUTOVETTURE PUBBLICHE

TITOLO VII° - ANNONA ED ESERCIZI PUBBLICI - AMBULANTI E MESTIERI VARI

TITOLO VIII° - PENALITÀ

TITOLO IX° - DISPOSIZIONI FINALI

1) - DISCIPLINA DELLA POLIZIA URBANA

La Polizia Urbana è disciplinata dal presente Regolamento e dagli altri Regolamenti riguardanti materie speciali ad essa attinenti.

Oltre che tali norme, devono osservarsi le disposizioni stabilite per le singole circostanze dall'Autorità Comunale ed agli ordini, anche orali, dati dagli agenti addetti alla vigilanza nei limiti dei poteri loro consentiti da leggi e regolamenti.

Quando nel contesto delle singole norme non si faccia esplicito riferimento ai soli luoghi pubblici, si intende che le singole norme si riferiscono anche ai luoghi privati soggetti a servitù di pubblico uso.

2) DISCIPLINA ED ESECUZIONE DEI SERVIZI DI POLIZIA URBANA

Il servizio di Polizia Urbana è diretto dal Sindaco e viene svolto dagli addetti della Polizia Municipale e dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria di cui all'art.57 del C.P.P. nell'ambito delle rispettive mansioni.

I predetti Pubblici Ufficiali hanno facoltà di accedere nei locali destinati all'esercizio di attività soggette ad autorizzazione o concessione comunale e di assicurarsi dell'adempimento delle prescrizioni imposte dalla legge, dai regolamenti o dall'autorità.

Nel procedere ad operazioni di polizia giudiziaria gli Ufficiali ed Agenti di polizia giudiziaria devono attenersi alle prescrizioni del Codice di Procedura Penale ed altre leggi ad esso collegate.

3) - DISPOSIZIONI GENERALI PER AUTORIZZAZIONI, LICENZE E CONCESSIONI DI POLIZIA URBANA

Le autorizzazioni, concessioni, nulla osta, permessi, licenze ed autorizzazioni rilasciate in base al presente regolamento si intendono accordate:

- a) personalmente al titolare, salva espressa autorizzazione a farsi rappresentare;
- b) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
- c) con l'obbligo per il concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere e dalle occupazioni permesse e di tenere sollevato il Comune concedente da qualsiasi azione intentata da terzi per il fatto della concessione data;
- d) con facoltà dei competenti organi dell'Amministrazione di imporre, in ogni tempo, nuove condizioni, di sospendere o revocare quelle già concesse per motivi di pubblico interesse, senza obbligo di corrispondere alcuna indennità o compenso;
- e) sotto l'osservanza di tutte le condizioni alle quali la concessione sia stata subordinata a pena di decadenza, ferma restando l'applicazione delle sanzioni amministrative in cui il concessionario fosse incorso.

4) - PUBBLICITA' DELLE LICENZE E CONCESSIONI

Tutte le licenze e concessioni compresa la Legge 47/85 e successive modifiche dovranno essere tenute esposte nei luoghi e per il tempo per cui sono state concesse, in modo che siano chiaramente e facilmente visibili.

Esse dovranno essere presentate agli agenti che ne facciano richiesta, e, nel caso di smarrimento o distruzione, i concessionari dovranno richiederne la rinnovazione, presentando all'Ufficio Comunale competente una certificazione dell'Autorità di Polizia dalla quale risulti la distruzione o lo smarrimento.

Chiunque non osserva le disposizioni sopra indicate è soggetto alle sanzioni previste dalla legge 47/85.

5) - DURATA, RINNOVI, VIDIMAZIONE DI LICENZE E CONCESSIONI DI P.U.

Tutte le licenze, salvo che non sia diversamente stabilito, scadono il 31 DICEMBRE di ogni anno e possono essere rinnovate o prorogate di anno in anno.

Le licenze di carattere permanente sono soggette alla vidimazione annuale entro lo stesso termine, al solo fine di esaminare se nel frattempo non sia stata mutata la situazione di fatto e di diritto che ne aveva consigliato il rilascio.

6) - UFFICI COMUNALI COMPETENTI AL RILASCIO DI LICENZE E CONCESSIONI DI POLIZIA URBANA

Tutte le autorizzazioni, concessioni, licenze di Polizia Urbana sono richieste e consegnate ai titolari a mezzo dell'Ufficio Polizia Municipale.

Il medesimo Ufficio curerà che vengano osservate le condizioni eventualmente imposte da altri Uffici Comunali ed informerà altresì i medesimi dell'avvenuto rilascio, qualora fosse necessario per il buon andamento degli interessi dell'Amministrazione.

TITOLO II°

DELLA OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO

- Art. 7 - Tipi e durata delle concessioni di Polizia Urbana;
- Art. 8 - Disposizioni generali sulle concessioni di Polizia Urbana;
- Art. 9 - Occupazione di maggiore area;
- Art. 10 - Esazione della tassa di occupazione di suolo pubblico;
- Art. 11 - Obblighi del concessionario;
- Art. 12 - Revoca delle concessioni;
- Art. 13 - Estetica e decoro cittadino;
- Art. 14 - Collocamento di tavoli, sedie, piante ornamentali sull'area pubblica;
- Art. 15 - Installazione di tende;
- Art. 16 - insegne, vetrine, pubblicità luminosa;
- Art. 17 - Esposizione di merci e derrate all'esterno dei negozi.

7) - TIPI E DURATA DELLE CONCESSIONI DI POLIZIA URBANA

L'occupazione di aree pubbliche, in qualsiasi forma, è disciplinata (salvo le norme previste dall'art. 21 del Codice della Strada, del Regolamento Edilizio Comunale, dal Regolamento che disciplina la COSAP) dalle disposizioni di questo Regolamento.

Le concessioni non inferiori all'anno, anche se non comportano la costruzione di manufatti od installazione di impianti, sono considerate permanenti; le altre temporanee.

Le permanenti cessano solo a seguito di rinuncia degli interessati o di revoca dell'Amministrazione; le temporanee cessano alla naturale scadenza del termine della loro validità e potranno essere rinnovate, per giustificati motivi, a domanda degli interessati.

8) DISPOSIZIONI GENERALI SULLE CONCESSIONI DI POLIZIA URBANA

Senza specifica concessione od autorizzazione, rilasciata dal Comune su richiesta dell'interessato, è fatto divieto di occupare il suolo pubblico, nonché lo spazio ad esso sovrastante e sottostante.

Le occupazioni sia di natura permanente che temporanea, con cesate, cavalletti, ripari e in genere con mezzi intesi a limitare il transito, vengono rilasciate sulla base di apposito provvedimento dell'amministrazione comunale e/o autorizzazione ai sensi dell'articolo 21 del Codice della Strada.

Tali concessioni saranno rilasciate a mezzo di apposito atto, accettato dal concessionario, in cui siano precisati la qualità dell'occupazione concessa, il relativo spazio, la durata e le condizioni stabilite.

Per occupazioni giornaliere, l'atto di concessione sarà sostituito dalla ricevuta rilasciata al concessionario a prova del pagamento della tassa di concessione nella quale, però, saranno sempre indicati la qualità dell'occupazione e lo spazio relativo.

Per le violazioni di cui al presente articolo si veda quanto disposto dall'articolo 12 del presente regolamento.

9) OCCUPAZIONI DI MAGGIORE AREA

L'occupazione di uno spazio maggiore di quello concesso, potrà provocare, se in recidiva, oltre ad una sanzione pecuniaria, l'immediata revoca della concessione; se l'infrazione di cui sopra ha luogo col tacito assenso di altro concessionario limitrofo, le sanzioni predette potranno rivolgersi anche verso colui che col proprio comportamento ha favorito tale violazione.

Per le violazioni di cui al presente articolo si veda quanto disposto dall'articolo 12 del presente regolamento.

10) - ESAZIONE DELLA C.O.S.A.P.

L'esazione del contributo dovuto per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche è di competenza dell'Ufficio Tributi.

La tassa per occupazione permanente sarà iscritta a ruolo.

Prima del pagamento della tassa è vietato dar corso alle concessioni.

Per le violazioni di cui al presente articolo si veda quanto disposto dall'articolo 12 del presente regolamento.

11) - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario deve inoltre sottostare, a pena della decadenza, alle seguenti condizioni:

- a) limitare l'occupazione alla superficie, alla durata e alle altre condizioni e prescrizioni impostogli;
- b) compiere le opere necessarie e tutte le segnalazioni occorrenti per evitare pericoli al transito con la speciale osservanza delle norme di cui all'art. 21 del C.d.S. e relativo Regolamento di Esecuzione ed Attuazione;
- c) ripristinare lo stato degli spazi ed aree occupate al termine della concessione;
- d) mantenere lo spazio od area occupata circostante al posteggio pulito da ogni immondizia o rifiuto che il concessionario stesso o i suoi avventori abbiano sparso o abbandonato. Ciò vale anche per chi ottiene permessi giornalieri per occupazione di spazio, per carico o scarico o per lavorazione di merci, nel qual caso è fatto a lui obbligo di curare che resti libero il transito agli altri veicoli e ai pedoni, e l'accesso alle case private, negozi, edifici di qualsiasi genere.

Per le violazioni di cui al presente articolo si veda quanto disposto dall'articolo 12 del presente regolamento.

12) REVOCA DELLE CONCESSIONI

In qualsiasi momento il Comune può, per iscritto, sospendere o revocare la concessione di occupazione di spazio o area pubblica, sia per inosservanza alle disposizioni del presente Regolamento, alle condizioni contenute nell'atto di concessione, sia per ragioni di viabilità o per altri specifici motivi d'interesse pubblico.

Nei casi urgenti e contingenti i provvedimenti di cui al comma precedente possono essere ordinati anche verbalmente dagli ufficiali ed agenti dell'Ufficio di Polizia Municipale, con l'obbligo da parte loro di informare i competenti Uffici dell'Amministrazione al fine dell'adozione dei provvedimenti definitivi. Nel caso di revoca, il Comune ha l'obbligo del solo rimborso all'intestatario della concessione della quota della tasse corrispondente al periodo di tempo occorrente fra la revoca e la scadenza rateale.

E' altresì motivo di revoca l'esercizio non diretto della concessione o quello effettuato in modo diverso da quello indicato nella concessione stessa.

Chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 8/9/10/11/12 del presente titolo è soggetto ad una sanzione amministrativa da €. 100.000 a €. 400.000 ed al ripristino dello stato dei luoghi ed all'applicazione dell'articolo 211 del Codice della strada.

13) ESTETICA E DECORO CITTADINO

Nelle concessioni per l'esposizione di infissi, insegne, vetrine, quadri, tende solari, meroli, banchi, tavoli, ecc...oltre alle disposizioni contenute nell'art. 6 del c.d.s., il Dirigente - Responsabile del servizio terrà conto delle esigenze artistiche ed estetiche delle varie zone e potrà prescrivere inoltre determinati tipi di attrezzature e vincolare il titolare alla manutenzione ed alla decorosità dell'insieme nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 45 del regolamento edilizio vigente.

Tutti gli oggetti e manufatti che servono al posteggio sono soggetti alla vigilanza degli Uffici competenti, al fine di vietare o limitarne l'uso o far modificare la forma o l'aspetto dei medesimi.

Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da £. 100.000 a £. 400.000.

14) COLLOCAMENTO DI TAVOLI, SEDIE PIANTE ORNAMENTALI SULL'AREA PUBBLICA.

L'occupazione di area pubblica con tavoli, sedie, piante ornamentali, attrezzature commerciali o altro è consentita davanti ai negozi soltanto a favore dei negozi stessi e durante le ore in cui questi sono aperti.

Nella concessione sarà precisato il periodo e le modalità dell'occupazione medesima. I marciapiedi e le banchine possono essere occupati, lasciando tuttavia uno spazio pedonale di almeno cm. 60 fino ad un massimo di due terzi della loro larghezza, fatte salve le norme del C.d.s.

15) INSTALLAZIONI DI TENDE

Per le tende dei piani terreni, la sporgenza dal vivo del muro al loro limite esterno, dovrà in ogni caso essere minore almeno di 20 cm. della larghezza massima del marciapiede; così dicasi per quelle da collocarsi nei piani superiori, nei vani dei portoni, delle arcate, degli intercolonnati dei portici, tenuto conto del decoro dell'infisso e della zona in cui viene eseguito. L'altezza minima da terra non potrà in ogni modo essere minore di due metri e dieci.

Tutte le tende dovranno essere mobili e collocate in modo da non nascondere le lampade dell'illuminazione, i cartelli toponomastici delle vie, i segnali stradali, o altra cosa destinata alla pubblica via e dovranno essere autorizzate con apposito atto amministrativo disposto dall'amministrazione comunale.

16) INSEGNE, VETRINE, PUBBLICITA' LUMINOSA

Oltre a quanto stabilito dal Codice della Strada, dal regolamento edilizio e dal regolamento sulla pubblicità e sulle affissioni, sono vietate le esposizioni di insegne, cartelli, altri mezzi pubblicitari, sorgenti luminose ed infissi in genere visibili dai veicoli transitanti sulle strade che, per forma, disegno, colorazione ed ubicazione possano generare confusione con segnali stradali o con le segnalazioni luminose di circolazione, ovvero rendere difficile la comprensione, nonché le sorgenti luminose che producano abbagliamento.

Per quanto concerne le sporgenze e le altezze delle vetrine dal suolo e dall'allineamento stradale, si fa riferimento al regolamento edilizio (art. 45).

17) ESPOSIZIONE DI MERCI E DERRATE ALL'ESTERNO DEI NEGOZI

Salvo quanto stabilito il Regolamento d'igiene, le concessioni di occupazione di suolo pubblico per esposizioni di merci all'esterno dei negozi, possono essere accordate, purchè non arrechino intralcio e danno alla circolazione pedonale e veicolare.

Per l'esposizione di frutta e verdura è fatto obbligo di un minimo di altezza di cm. 60 cm. dal suolo.

Particolari limitazioni, in relazione a quanto stabilito nell'art. 14 saranno osservate in caso di intralcio alla circolazione e in violazione al Regolamento d'igiene.

Chiunque violi le disposizioni di cui agli art. 14/15/16/17 è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da £. 100.000 a £. 400.000.

TITOLO III°

PULIZIA E DECORO DEL CENTRO ABITATO

- Art. 18° Disposizioni di carattere generale;
- Art. 19° Pulizia delle aree occupate da concessionari e posteggiatori;
- Art. 20° Atti contro la decenza e la moralità;
- Art. 21° Maltrattamento di animali;
- Art. 22° Turpiloquio e pornografia;
- Art. 23° Manutenzione degli edifici;
- Art. 23bis Custodia bovini ovini e suini,
- Art. 24° Affissioni;
- Art. 25° Cartelli e isorizioni;
- Art. 26° Collocamento di monumenti, targhe e lapidi;
- Art. 27° Divieto di lavatura, riparazione di veicoli e attività artigiane in genere su aree pubbliche;
- Art. 28° Lavatura ed esposizione di biancheria;
- Art. 29° Pulizia di anditi, vetrine, negozi;
- Art. 30° Spolveramento di panni e tappeti;
- Art. 31° Manutenzione ed uso dell'acqua di rifiuto;
- Art. 32° Trasporto di letame, cose sporche e materiale da espurgo;
- Art. 33° Trasporto di materiale di facile dispersione;
- Art. 34° Sgombero della neve;
- Art. 35° Scarico residui di costruzioni;
- Art. 36° Fumo ed esalazioni;
- Art. 37° Cortei, cerimonie;
- Art. 38° Questue;
- Art. 39° Altre attività vietate.

18) DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Ferme restando le vigenti norme degli altri regolamenti comunali, tutte le cose, i manufatti e i luoghi aperti al pubblico, soggetti a servitù di pubblico uso o comunque sottoposti alla pubblica vista debbono essere tenuti costantemente puliti e decorosi.

E' pertanto vietata qualsiasi forma di imbrattamento, danneggiamento, deturpamento.

A tal fine sono dirette le specifiche norme del presente titolo le quali appunto disciplinano la materia in modo particolare ed in via meramente indicativa e senza pregiudizio alcuno della generalità dei casi e delle circostanze che, nelle singole fattispecie concrete, integreranno, di volta in volta, la violazione del disposto del primo comma del presente articolo.

Ai trasgressori, oltre alla sanzione pecuniaria, è fatto obbligo di provvedere alla immediata remissione in pristino.

Chiunque violi le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto ad una sanzione amministrativa da un minimo di £. 200.000 ad un massimo di £. 1.000.000.

19) PULIZIA DELLE AREE OCCUPATE DA CONCESSIONARI E POSTEGGIATORI

E' proibito agli esercenti di bar, ristoranti, locali di intrattenimento e simili, venditori ambulanti e a quant'altri occupino a qualsiasi titolo area pubblica, lasciare cadere o dar causa che cada sul suolo pubblico alcun residuo o rifiuto che possa comunque sporcare o danneggiare il suolo medesimo.

Chiunque violi le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto ad una sanzione amministrativa da £. 100.000 a £. 1.000.000.=

20) ATTI CONTRO IL DECORO, LA DECENZA E LA MORALITA'.

In qualsiasi luogo pubblico è vietato compiere atti di pulizia personale e che comunque possano offendere la pubblica decenza.

E' anche vietato: sdraiarsi nelle strade, piazze, ecc....., arrampicarsi su pali, alberi, ecc... ed in genere ogni altro comportamento palesemente disdicevole al decoro.

Chiunque violi le disposizioni di questo articolo è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da £. 100.000 a £. 400.000.=

21) MALTRATTAMENTO DI ANIMALI

A norma dell'articolo 727 del Codice Penale, sostituito dall'articolo 1 della Legge 22.11.1993, N. 473 e successive modifiche, recante nuove norme contro il maltrattamento degli animali e dall'art. 13 del D.lgs 13.07.94 n. 480, sono specialmente vietati gli atti crudeli su animali, l'impiego di animali che per vecchiezza, ferite, malattie non siano più idonei a lavorare, il loro abbandono, i giochi che importino strazio di animali, le sevizie nel trasporto del bestiame ed in genere le inutili torture per lo sfruttamento industriale di ogni specie di animali.

Chiunque violi le disposizioni di questo articolo è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da £. 100.000 a £. 400.000.=

22) TURPILOQUIO E PORNOGRAFIA

Ai sensi degli art. 724, 725, 726 del Codice Penale e successive modificazioni, è vietato in pubblico il linguaggio turpe e blasfemo o comunque contrario alla morale e al buon costume od offensivo del sentimento religioso e patrio.

E' altresì vietata l'esposizione e l'affissione in luogo pubblico di manifesti, avvisi, réclames, illustrazioni, vignette, bozzetti e qualsiasi altro oggetto che sia ritenuto offensivo della morale, del buon costume, dei sentimenti religiosi e patriottici.

Chiunque violi le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da £. 50.000 a £. 200.000.=

23) MANUTENZIONE DEI PRATI E DEI PARCHI

Oltre a quanto disposto dal C.d.s e dalle vigenti leggi in materia è fatto obbligo ai proprietari ed usufruttuari di terreni di mantenere le siepi e i prati in modo da non restringere o danneggiare la strada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale o che ne compromettano l'incolumità pubblica in modo da non recare danno alle strade ed alle relative pertinenze e che non nascondano la segnaletica impedendone la leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da £. 200.000 a £. 1.000.000.=

23 BIS) CUSTODIA DI BOVINI OVINI SUINI

E' fatto divieto ai detentori di BOVINI OVINI E SUINI di custodire o creare stalle o spazi destinati alla custodia di tali animali nel centro abitato.

Chiunque sia in possesso di tali animali e li custodisca nel centro abitato è obbligato a comunicarlo nel più breve tempo possibile all'ufficio di Polizia Urbana.

L'autorità comunale o il responsabile del Servizio di Polizia Municipale provvederà a comunicare i provvedimenti di adozione.

Chiunque viola le disposizioni indicate dall'Autorità comunale o dal responsabile di Polizia Municipale è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da £. 100.000 a £. 400.000.=

24) AFFISSIONI

Oltre a quanto disposto dal C.d.s. e dalle vigenti leggi in materia, le affissioni non possono farsi fuori dai luoghi a ciò destinati dall'Autorità Comunale.

E' vietato stracciare, sporcare, alterare i manifesti e gli avvisi pubblici prima che sia scaduto il termine fissato per la loro pubblicità e danneggiare i quadri adibiti all'affissione.

E' vietato il getto di opuscoli, foglietti, volantini ed altri oggetti che possano alterare la nettezza del suolo o comunque causare disturbo, salvo speciale autorizzazione scritta del Sindaco.

Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da £. 100.000 a £. 400.000

25) CARTELLI ED ISCRIZIONI

Oltre a quanto disposto dal C.d.s. e dall'articolo 45 del Regolamento Edilizio, fatte salve le norme del Regolamento Edilizio, nessuna insegna, iscrizione, disegno potrà essere apposto sui muri prospicienti le pubbliche vie, senza autorizzazione sindacale.

Tale autorizzazione potrà essere vietata a tutela della bellezza panoramica, della storicità dei luoghi, per motivi di cui all'articolo 16 o per altro interesse pubblico non predeterminabile.

E' sempre negata sulle facciate degli edifici dichiarati di importanza monumentale e sui monumenti stessi.

26) COLLOCAMENTO DI MONUMENTI, TARGHE E LAPIDI

Prima di collocare monumenti, targhe o lapidi lungo le vie o piazze pubbliche è necessario ottenere l'approvazione e salva l'osservanza delle disposizioni di legge e del Regolamento Edilizio al riguardo. A questo scopo dovranno sempre

venire presentati in tempo utile i disegni, i modelli e le fotografie delle opere, i testi delle epigrafi e quant'altro potrebbe essere richiesto nel caso.

Il Responsabile dell'area edilizio-urbanistica prima di concedere il permesso, potrà anche riservarsi di sottoporre i progetti all'esame dell'apposita commissione.

27) DIVIETO DI LAVATURA, RIPARAZIONE DI VEICOLI E DI ATTIVITA' ARTIGIANE IN GENERE SU AREE PUBBLICHE

E' proibita in luoghi pubblici o aperti al pubblico la lavatura di veicoli o di cose personali in genere.

Sono altresì vietate le riparazioni di veicoli, salvo quelle di piccole entità o determinate da forza maggiore. Eventuali deroghe dovranno di volta in volta essere autorizzate per iscritto al Sindaco.

E' pure proibito lavorare sulle porte o sull'ingresso delle case, botteghe o magazzini.

28) LAVATURA ED ESPOSIZIONE DI BIANCHERIA

La biancheria, i panni e simili non possono essere lavati fuori dai locali e recinti privati o dai luoghi stabiliti dall'Autorità. E' possibile appenderli, distenderli sulle finestre, sui terrazzi e balconi prospicienti la pubblica via purchè non si rechi danno alle persone che transitano nei luoghi sopracitati.

Sarà tollerata l'esposizione di cui sopra soltanto quanto venga compiuta nelle dovute cautele, per quelle abitazioni che non hanno aperture verso cortili interni, purchè ciò sia sempre fatto dalle ore 07.00 alle ore 10.00 e sempre che non rechi disturbo al vicinato e al pubblico e non sia fonte di inconvenienti igienico sanitari.

dalle ore 07.00 alle ore 10.00

29) PULIZIA DI ANDITI, VETRINE, NEGOZI

La giunta comunale fissa l'orario oltre il quale è vietata la pulizia degli anditi, delle vetrine, delle soglie, degli ingressi e dei marciapiedi antistanti i negozi.

30) SPOLVERAMENTO DI PANNI E TAPPETI

E' vietato scuotere, spolverare e battere sul suolo pubblico e dalle finestre prospicienti le vie e le piazze pubbliche, tappeti, stuoie, stracci, panni, materassi, biancheria od altro.

Sarà tollerato soltanto che tali operazioni si compiano, con le dovute cautele, per quelle abitazioni che non hanno aperture verso cortili interni, purchè ciò sia sempre fatto tra le ore 07.00 e le ore 09.30 sempre che non rechi disturbo al vicinato e al pubblico e non sia fonte di inconvenienti igienico sanitari.

31) MANUTENZIONE ED USO DELLE ACQUE DI RIFIUTO DEGLI SCARICHI

I proprietari delle case, gli affittuari e chiunque è nel godimento di una abitazione deve provvedere alla pulizia ed al perfetto funzionamento dei tubi di scarico dei servizi igienici, dei lavandini ecc... in modo da evitare qualsiasi dispersione nell'abitazione e sul suolo pubblico.

Tutti i rifiuti di scarico devono essere incanalati nella fognatura comunale.

Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da £. 500.000 a £. 1.000.000.=

32) TRASPORTO DI LETAME, COSE SPORCHE E MATERIALI DI ESPURGO

Oltre a quanto previsto dal C.d.s. le operazioni di espurgo e trasporto delle materie liquide e solide provenienti da latrine, fogne, che si effettuano in botti non a sistema inodore, devono essere eseguite dalle ore 23.00 alle ore 06.00.

Tale orario può non essere rispettato altresì da chi intenda eseguire trasporto di letame a scopo agricolo assicurando con appositi mezzi la copertura del materiale trasportato.

Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da £. 100.000 a £. 400.000.=

33) TRASPORTO DI MATERIALE DI FACILE DISPERSIONE

Il trasporto di qualsiasi materiale di facile dispersione, come sabbia, calcina, carbone, terra, detriti, ghiaia, calce, sostanze in polvere, liquidi, demiliquidi, acque luride od altro, deve essere effettuato su veicoli atti al trasporto, in modo che nulla venga disperso sul suolo pubblico o comunque sollevato nell'aria.

Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alle sanzioni previste dal codice della Strada.

34) SGOMBERO DELLA NEVE

I proprietari delle case hanno l'obbligo, per tutta la lunghezza dei loro stabili, di sgomberare dalla neve i marciapiedi, di rompere o coprire, con atte materie antidrucciolevoli, il ghiaccio che si forma, di non gettarvi e spandervi sopra acqua che possa congelare.

E' pure vietato lo scarico sul suolo pubblico della neve dei cortili. Solamente in caso di assoluta urgenza e necessità verificata dal Sindaco sotto cautele da prescriversi, potrà venire concesso il getto della neve dai tetti, dai terrazzi, dai balconi sulle vie e piazze, purchè essa venga in seguito asportata a cura di chi ha eseguito lo scarico. Gli obblighi di cui sopra incombono, altresì, in via solidale con i proprietari relativi e per il tratto corrispondente, ai titolari dei negozi, degli esercizi, bar e simili esistenti al piano terreno.

Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di £. 50.000 ad un massimo di £. 200.000.=

35) SCARICO RESIDUI DI COSTRUZIONI

Lo scarico dei residui di costruzione, ruderi, calcinacci ecc...non potrà eseguirsi che in luoghi appositamente destinati (discarica comunale autorizzata).

Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da £. 500.000 a £. 1.000.000.

Delibera FCC 2000 del 28/2/2000
MODIFICA DEL REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

36) FUMO FUOCHI ED ESALAZIONI

E' vietato bruciare all'aperto materiali plastici, compresi scarti di lavorazione, sia nelle proprietà private sia sul suolo pubblico.

E' fatta salva la possibilità nel rispetto delle norme legislative e prescrizioni regolamentari in materia di polizia forestale di bruciare sterpaglie e rifiuti di giardinaggio secchi, sotto la stretta sorveglianza e presenza degli interessati limitatamente nei seguenti periodi e orari:

dal 01 ottobre al 31 maggio

dalle ore 17.00 alle ore 22.00

dalle ore 05.00 alle ore 08.00

dal 1 giugno al 30 settembre

dalle ore 21.00 alle ore 24.00

dalle ore 05.00 alle ore 07.00

Si prescrive il divieto assoluto di accendere fuochi ad una distanza minore di 10 metri, dai boschi, dalle piantagioni, dalle siepi, dai mucchi di biada, di paglia, di fieno, di foraggio e da qualsiasi altro deposito di materia infiammabile e combustibile.

Anche quando è stato acceso il fuoco nel tempo e nei modi ed alla distanza suindicata; devono essere adottate le cautele necessarie a difesa della propria e altrui incolumità.

Chi ha acceso il fuoco deve assistere personalmente e col materiale e personale occorrente per spegnerlo immediatamente qualora questo si propaghi pericolosamente nelle modalità non previste.

Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di £. 100.000 a £. 800.000.

37) CORTEI E CERIMONIE

Oltre a quanto previsto dal C.d.S. e dal regolamento Comunale di polizia mortuaria, chi promuove o dirige cerimonie religiose o altro atto di culto fuori dai luoghi a ciò destinati, ovvero cortei, processioni o manifestazioni né darà avviso oltre che all'Autorità di P.S. anche al Sindaco almeno tre giorni prima delle cerimonie stesse.

E' vietato interrompere le file o comunque ostacolare le predette manifestazioni.

38) ALTRE ATTIVITA' VIETATE

Sul suolo pubblico, oltre ai divieti di cui più specificatamente agli articoli precedenti, sono particolarmente vietate le seguenti operazioni, tenuta altresì sempre presente la disposizione del ° comma dell'articolo 18 del presente regolamento:

1. pulizia di animali;
2. segare, spaccare legna e fare ogni altra operazione che possa dare luogo a danneggiamenti od imbrattamenti;
3. eseguire attività e giochi che possano recare pregiudizio alla circolazione e all'incolumità delle persone e delle cose;
4. sdraiarsi, fermarsi sotto androni e portici per mangiare, bere e compiere atti contrari alla quiete ed al decoro cittadino;
5. scagliare pietre, oggetti pericolosi in genere, danneggiare la sede stradale o altre cose mobili di pubblico uso, inquinare l'acqua delle fontane, lasciarvi cadere ogni genere di materiale, renderne deteriorare l'uso ed il funzionamento salvo non possa derivare reato;
6. entrare e/o percorrere le aree destinate a verde pubblico con mezzi e veicoli in genere, cogliere fiori e manomettere piante o comunque danneggiarle.

Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 - 3 - 4 è soggetto ad una sanzione amministrativa da £. 50.000 a £. 200.000;

Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 2 - 5 - 6 è soggetto ad una sanzione amministrativa da £. 100.000 a £. 300.000 ed al ripristino dei luoghi.

TITOLO IV°**QUIETE DEL CENTRO ABITATO**

- Art. 39° Disposizioni di carattere generale;
- Art. 40° Custodia dei cani;
- Art. 41° Collari e museruole;
- Art. 42° Accalappiamento;
- Art. 43° Rumori in case di abitazione;
- Art. 44° Funzionamento di motori ad uso domestico in case di abitazione;
- Art. 45° Impianti di macchinari nelle vicinanze di case di abitazione;
- Art. 46° Uso di segnalazioni sonore;
- Art. 47° Altre attività contrarie alla pubblica quiete;
- Art. 48° Esercizio di attività industriali, artigianali, commerciali, ecc...;
- Art. 49° Attività rumorose ed incombode;
- Art. 50° Inadempimento;
- Art. 51° Misure preventive anti rumore e d'igene e sicurezza;
- Art. 52° Domanda di attivazione;
- Art. 53° Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno;
- Art. 54° Suddivisione del territorio comunale in zone acustiche.

39) DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

In tutti i luoghi pubblici e in quelli privati è fatto divieto di compiere azioni e di tenere comportamento che rechino comunque disturbo e molestia alla quiete pubblica, al riposo e al lavoro dei cittadini.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto ad una sanzione amministrativa da £. 200.000 a £. 800.000.

40) CUSTODIA DI ANIMALI

Oltre a quanto stabilito dall'art. 672 del Codice Penale e del Regolamento di Polizia Veterinaria, è vietata, nei centri abitati del Comune, la detenzione in abitazioni, stabilimenti, giardini, di cani od altri animali che disturbino con insistenti e prolungati latrati, con guaiti o altro, specialmente di notte, la pubblica quiete.

Ai cittadini residenti o dimoranti nel comune di Comerio è vietato:

- 1) Abbandonare a se stessi gli animali da tiro, da soma, da affezione;
- 2) A lasciarli senza custodia anche se non siano discolti;
- 3) Aizzarli in modo da mettere in pericolo l'incolumità pubblica.

In tal caso gli Agenti Municipali, oltre ad accertare la violazione a carico del proprietario o del detentore, lo diffideranno ad detenere l'animalee/o custodirlo in condizioni di non disturbare la quiete pubblica.

Ove la diffida non venga osservata, l'animale potrà essere affidato ad un canile autorizzato a spese del proprietario.

Nel periodo di custodia il proprietario dell'animale ha l'obbligo di provvedere alle spese di vitto e alloggio dell'animale ed in caso non voglia più averne la proprietà deve provvedere a cercare un altro proprietario.

E' considerato responsabile temporaneo del cane, chiunque, trovatolo disperso sul territorio comunale, lo accudisca presso la propria abitazione.

Lo stesso deve provvedere immediatamente a comunicarlo all'Ufficio Polizia Municipale.

I detentori dei animali devono provvedere alla rimozione degli escrementi lasciati dagli animali.

E' vietato disciogliere gli animali nei giardini pubblici.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di £. 100.000 ad un massimo di £. 600.000.

41) COLLARI E MUSERUOLE

In qualunque luogo pubblico o aperto al pubblico tutti i cani devono essere muniti di museruola atta ad impedire la morsicatura, di apposito guinzaglio che per i cani di media e grossa taglia dovrà essere di lunghezza non superiore ai 70 cm.

Qualsiasi cane deve essere iscritto all'anagrafe canina comunale e riportare il numero di iscrizione mediante tatuaggio.

Sono esenti dall'obbligo di portare la museruola:

1. I cani da caccia in aperta campagna accompagnati dal cacciatore (solo nei periodi di caccia);
2. I cani da pastore quando accompagnino il gregge;
3. I cani guida per i ciechi.

Chiunque violi le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto ad una sanzione amministrativa da un minimo di £. 50.000 ad un massimo di £. 200.000.

42) ACCALAPPIAMENTO

I cani trovati a vagare in luogo pubblico senza museruola oppure mancanti di tatuaggio, saranno accalappiati.

E' proibito impedire agli accalappiatori l'esercizio delle loro funzioni col favorire la fuga dei cani da accalappiare.

Per ciò che riguarda il riscatto dei cani accalappiati, le modalità di intervento nei confronti dei cani rabbiosi e morsicatori, valgono le norme del Regolamento Veterinario vigente.

43) RUMORI IN CASE DI ABITAZIONE

Salve le disposizioni dell'art. 659 del Codice Penale, dalle ore 22.00 alle ore 06.00 è vietato produrre nelle abitazioni private rumori di qualunque specie che possono creare disturbo ai vicini.

A tale limitazione è pure soggetto l'uso degli apparecchi radio televisivi e simili. Previa diffida, l'Autorità Comunale, su denuncia degli interessati, accerta le infrazioni a carico dei responsabili.

Qualora pervengano delle segnalazioni scritte in merito ai rumori in case di abitazione l'ufficio Polizia Urbana provvederà dapprima ad effettuare una diffida del comportamento tenuto e, successivamente, qualora il soggetto in violazione non adempia a quanto indicato, si provvederà ad elevare sommario processo verbale.

Chiunque viola le disposizioni di questo articolo è soggetto ad una sanzione amministrativa da £. 100.000 a £. 600.000.

44) FUNZIONAMENTO DI MOTORI AD USO DOMESTICO IN CASE DI ABITAZIONE.

Negli appartamenti di case destinate ad abitazioni civili potranno essere utilizzati motori per uso domestico, come lucidatrici, aspirapolvere, ventilatori, macchine da scrivere, da cuocere, trapani e simili. Essi però non potranno essere fatti funzionare dopo le ore 20.00.

Il Sindaco può ordinare ulteriori limitazioni nell'uso dei predetti motori qualora i rumori siano di disturbo o molestia.

Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'art. 43, previa diffida dell'Ufficio Polizia Urbana.

45) IMPIANTI DI MACCHINARI NELLE VICINANZE DI CASE DI ABITAZIONE

Gli impianti non devono, a causa del rumore che si propaga nell'aria o nei muri o in qualsiasi modo, né a causa di vibrazioni o scuotimenti o di emanazioni di qualsiasi genere, recare danno o molestia.

Le macchine e gli apparecchi dovranno essere montati su basamenti resi indipendenti dalle fondamenta e dai muri del fabbricato. Nel caso che ciò non sia effettuabile per le particolari condizioni dei luoghi e degli impianti, l'impianto dovrà essere fornito di un'adeguata sistemazione antivibrante.

Non si dovranno montare macchinari o alberi di rimando su mensole fissate nei muri in comune o in confine con altre proprietà o locali abitati da altri inquilini.

Gli alberi di trasmissione dovranno avere sezione tale da evitare inflessioni e i supporti dovranno essere collocati sufficientemente vicini.

Le giunzioni delle cinghie dovranno essere particolarmente curate per evitare rumori, le pulegge tornite e centrate e tutte le intelaiature delle macchine rese rigide in modo da evitare il prodursi di vibrazioni.

Il propagarsi dei rumori nell'aria dovrà comunque essere evitato, tenendo conto dell'ubicazione rispetto al collocamento delle macchine, delle porte, delle finestre e della costruzione degli infissi e della copertura.

Negli impianti di cui sopra potrà essere prescritto l'uso di speciali involucri isolati, atti ad evitare il propagarsi nell'aria di vibrazioni moleste.

In casi particolari potrà essere prescritto di rendere le finestre di tipo non apribile, provvedendo alla ventilazione degli impianti con sistemi meccanici.

Anche a tali attività è applicabile la disposizione dell'articolo 52.

46) USO DI SEGNALAZIONI SONORE

Tenute presenti le disposizioni dell'art. 659 del C.P. , sono in genere vietati gli abusi di sirene di altri strumenti sonori; negli stabilimenti industriali l'uso delle sirene è consentito per la segnalazione dell'orario di inizio e cessazione del

lavoro (per i mesi in cui non è in vigore l'ora legale è vietato dalle ore 19.00 alle ore 07.00 - per gli altri mesi è vietato dalle ore 20.00 alle ore 06.00)

Comunque la sua durata non può essere superiore ai 10 secondi e l'intensità non eccessiva specie nelle località non periferiche e nel caso di opifici che non occupino molti operai.

In ogni caso il Sindaco, tenuto conto delle circostanze, ha facoltà di disciplinare l'uso degli strumenti o macchine che emanino suoni o rumori udibili dalle pubbliche strade e che, per la loro insistenza o tonalità, siano tali da arrecare inconvenienti o disturbi.

La sirena che avverte la chiusura del cimitero non dovrà superare la durata di minuti 5.

47) ALTRE ATTIVITA' CONTRARIE ALLA PUBBLICA QUIETE

Fatto sempre salvo il disposto dell'art. 659 del C.P. , e dell'art. 59 del Regolamento di attuazione ed esecuzione del C.d.S., è consentita la pubblicità fonica dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle 16.30 alle ore 19.30.

Sono vietate:

- le grida, gli schiamazzi, i canti specialmente se di persone riunite;
- l'uso di amplificatori sonori;

inoltre

dalle ore 22.00 alle ore 06.00 è vietato:

- il trasporto, il carico e lo scarico di materiale rumoroso effettuato senza le precauzioni e gli accorgimenti atti ad eliminare o attutire il frastuono e ad evitare danni o pericoli;
- i rumori inutili provocati dal funzionamento troppo accelerato degli automezzi sulle pubbliche vie.

Chiunque viola le disposizioni indicate da questo articolo è soggetto ad una sanzione minima di £. 50.000 ad una sanzione massima di £. 200.000.

46) ESERCIZIO DI ATTIVITA' INDUSTRIALI, ARTIGIANALI, COMMERCIALI, ECC..

Chi intende esercitare una qualsiasi attività industriale o artigianale, o di servizio o di produzione, ovvero intenda attivare un laboratorio, un deposito, un'attività commerciale, deve conseguire la preventiva autorizzazione del Dirigente - Responsabile del servizio.

L'autorizzazione, fermo il rispetto del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 1991, della Circolare dell'assessore all'ambiente ed ecologia della Regione Lombardia 24/04/91 n. 36057, dei Regolamenti igienico-sanitari e di ogni altra specifica disposizione di legge o regolamento, sarà rilasciata quando l'attività per la quale viene richiesta sia compatibile con l'espressa destinazione precisata nel progetto di costruzione dell'immobile debitamente autorizzato. In difetto di tale espressa destinazione, si farà riferimento a quella ammessa dal P.R.C. vigente al momento del rilascio del provvedimento autorizzativo prescritto dal presente articolo.

Anche in deroga a quanto sopra precisato, potranno comunque essere ammesse:

- le attività artigianali svolte nei locali di abitazione, ed accessori alla stessa, del titolare, purchè siano a conduzione esclusivamente familiare e compatibili con la residenza perohé non comportino l'installazione di macchinari o attrezzature che possano costituire pregiudizio alla quiete privata;
- l'attivazione di un esercizio (industriale, artigianale, commerciale, deposito) in subingresso o in sostituzione di altro già preesistente debitamente autorizzato, ovvero non autorizzato, ma preesistente al 1970 (anno di entrata in vigore della disciplina comunale che impone l'autorizzazione).

49) DOMANDA DI ATTIVAZIONE

Tra le altre, la domanda di cui all'articolo precedente deve essere corredata dalle seguenti indicazioni:

1 - tipo di industria;

2 - località;

3 - macchinario previsto.

Tale domanda deve essere fatta anche quando l'autorizzazione dell'esercizio completa, per leggi speciali, ad altra Autorità.

Tale procedimento dovrà essere seguito anche per ogni successiva modificazione che si volesse apportare agli impianti per i quali si sia ottenuta l'autorizzazione.

50) MISURE PREVENTIVE ANTI RUMORE E D'IGIENE E SICUREZZA

L'autorizzazione non sarà concessa, inoltre, se non saranno adottate le misure di prevenzione antincendio, d'igiene del lavoro e altre contemplate da leggi e regolamenti generali e locali, nonché le altre che l'Autorità comunale ritenesse necessaria alla tutela della pubblica quiete.

Tali autorizzazioni non potranno essere concesse in prossimità di scuole, uffici pubblici, alberghi, case di cura, chiese, quando possano causare molestia a causa della loro speciale natura.

L'amministrazione Comunale può procedere in ogni tempo e senza precedenti e dei macchinari ivi contenuti.

51) INADEMPIMENTO

Nel caso di inadempimenti, come nel caso che l'eliminazione delle molestie si sia dimostrata impossibile alla prova dei fatti, il Sindaco potrà limitare opportunamente l'orario di esercizio delle attività moleste o anche, udito il parere degli Uffici Comunali competenti, ordinare il trasferimento.

52) ATTIVITA' RUMOROSE E INCOMODE

L'esercizio di attività rumorose e incommode od insalubri di cui al Capo VI delle leggi di P.S. è subordinato all'osservanza delle norme contenute nel titolo medesimo.

In particolare, in relazione a quanto disposto dall'art. 66 della precitata legge di P.S. le suddette attività sono limitate al seguente orario

APRILE - OTTOBRE	ore 07.30 - 20.30
NOVEMBRE - MARZO	ore 08.00 - 19.30

Tuttavia sarà sempre in facoltà del Sindaco di vietare e subordinare a speciali cautele l'esercizio suddetto, nonché il funzionamento di macchine e apparecchi rumorosi, limitandone ulteriormente anche l'orario al fine di evitare il rumore che si propaga nell'aria o attraverso i muri o tramite vibrazioni o scuotimenti.

Parimenti il Sindaco indicherà con propria ordinanza il termine entro il quale porre fine alla causa del disturbo, sentito l'Ufficio Polizia Municipale e la locale Azienda sanitaria USSL n. 1.

Il presente regolamento non può essere applicato nel caso si ritenga opportuno tutelare integralmente talune aree dall'inquinamento acustico (zone turistiche, parchi naturali ecc...)

53) LIMITI MASSIMI DI ESPOSIZIONE AL RUMORE NEGLI AMBIENTI ABITATIVI E NELL'AMBIENTE ESTERNO

Ai fini della regolamentazione dei limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno bisogna attenersi a quanto già disposto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° Marzo 1991 e dalla Circolare dell'assessore all'ambiente ed ecologia della Regione Lombardia 24 luglio 1991 n. 38067

54) SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO COMUNALE IN ZONE ACUSTICHE

In base a quanto disposto dalla tabella 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° Marzo 1991, il territorio comunale viene suddiviso nelle seguenti zone acustiche:

Classe I

Aree particolarmente protette

Classe II

Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale

Classe III

Aree di intensa attività umana

Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 48/49/50/51/52/53 è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di £. 100.000 ad un massimo di £. 600.000.

55) DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

In tutti i luoghi pubblici e in quelli privati soggetti al pubblico uso o al pubblico passaggio è vietato compiere azioni, tenere comportamenti, porre in essere opere che rechino pregiudizio alla sicurezza dei cittadini.

A tal fine sono rivolte le norme del presente titolo per le quali vale l'avvertenza di cui al 3° comma dell'articolo 18.

56) TRASPORTO DI OGGETTI

È vietato il trasporto senza opportuni ripari e senza aver preso le opportune cautele di oggetti (vetri, ferri acuminati, falci, ecc.....) di oltre quattro metri di lunghezza non possono essere trasportati da una persona sola.

Il trasporto di sifoni, bottiglie e recipienti di vetro in genere deve essere effettuato in modo tale da evitare la caduta dei medesimi sul suolo pubblico.

57) TRASPORTO DI ANIMALI

È vietato per le vie cittadine la circolazione, per esposizione o mostra, di animali pericolosi e non rinchiusi nelle apposite gabbie. Così pure è vietato sul suolo pubblico o aperto al pubblico ogni e qualsiasi pratica per domare animali di qualsiasi specie.

58) ROVINIO DI PARTI OD ACCESSORI DI FABBRICATI

Ogni edificio con le proprie pertinenze deve essere tenuto in buono stato di conservazione non solo per la salvaguardia delle esigenze di cui al titolo III° del presente Regolamento, ma anche per evitare pericoli e danni; particolare attenzione deve essere riservata alla buona conservazione dei fumaioi, delle balconate, dei cornicioni, di rivestimenti e tetti.

Gli oggetti d'ornamento (vasi, gabbie, sostegni vari, ecc...) posti sulle finestre o sui balconi devono essere assicurati in modo da evitare che possano cadere producendo danni a terzi.

Qualunque guasto o rottura che si verifichi alle griglie, ai telai, ai marciapiedi di proprietà privata o soggetta a servitù di pubblico passaggio deve essere prontamente riparato a cura e spese del proprietario, il quale deve provvedere altresì alle opportune ed idonee segnalazioni dell'accaduto.

59) ORDINE DI RIPARAZIONE

Qualora un edificio, o parte di esso, minacci rovina, il Sindaco ordinerà al proprietario, ai sensi del comma 2° dell'articolo 38 della legge 08 giugno 1990 n. 142, che siano adottate immediatamente le misure di sicurezza al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini; per l'esecuzione dei relativi ordini può richiedere al prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica.

Non curando il proprietario l'esecuzione dell'ordine imposto nel termine prescritto, il Sindaco, ai sensi del comma 3° dell'articolo 38 della legge 08 giugno 1990 n. 142, può provvedere d'ufficio a spese degli interessati senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui fossero incorsi.

Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto ad una sanzione amministrativa da £. 100.000 a £. 600.000 ed al ripristino dei luoghi a spese del responsabile.

TITOLO V°
SICUREZZA DEL CENTRO ABITATO

- Art. 55° Disposizioni di carattere generale;
- Art. 56° Trasporto di oggetti;
- Art. 57° Trasporto di animali;
- Art. 58° Rovinio di parti od accessori di fabbricati;
- Art. 59° Ordine di riparazione ;
- Art. 60° Protezione in occasione di lavori;
- Art. 61° Pozzi e cisterne;
- Art. 62° Verniciature;
- Art. 63° Esposizione sulle pubbliche vie;
- Art. 64° Norme di prevenzione antincendio;
- Art. 65° Norme di prevenzione antismog;
- Art. 66° Conduiture del gas;
- Art. 67° Impianti centralizzati di G.P.L.;
- Art. 68° Uso di fiamma libera;
- Art. 69° Fuochi artificiali, esplosivi;
- Art. 70° Prescrizioni per spettacoli e trattenimenti pubblici;
- Art. 71° Segnalazioni e prestazioni in casi di incendio;
- Art. 72° Abuso di segnalazioni.

60) PROTEZIONI IN OCCASIONE DI LAVORI

I marmisti, scalpellini, muratori ed operai in genere quando lavorano sullo spazio pubblico o nelle adiacenze di luoghi aperti al pubblico, devono provvedere al collocamento di idoneo riparo atto ad impedire che le schegge offendano i passanti, e che il lavoro sia comunque causa di danno al pubblico o di intralcio alla circolazione.

Delle infrazioni alla presente norma si fa riferimento alla legge 626/96.

Per ulteriori disposizioni si veda il Regolamento Locale d'Igiene Titolo III capitolo 3°.

61) POZZI E CISTERNE

I pozzi, cisterne, stagni devono avere le bocche e le sponde munite di idoneo parapetto e di quei ripari atti ad impedire che vi cadano persone, animali ed oggetti in genere.

Qualora si verificano delle situazioni di pericolo alla pubblica incolumità, il responsabile dell'inadempimento è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di £. 200.000 a d un massimo di £. 600.000.

62) VERNICIATURE

Le vetrine dei negozi, le loro decorazioni, le porte delle case, le finestre a piano terreno, le pensiline, i manufatti in genere e quanto altro soggetto al pubblico uso o in prossimità di luoghi di pubblico transito, dipinti o verniciati di fresco, devono essere opportunamente segnalati e riparati.

Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria da £. 100.000 a £. 600.000.

63) ESPOSIZIONE SULLE PUBBLICHE VIE

Chi intende attivare un'esposizione di qualsiasi genere in locali privati prospicienti a vie e piazze pubbliche deve munirsi di autorizzazione di polizia amministrativa. Il Sindaco la potrà negare qualora essa dia luogo ad assembramenti dannosi per la sicurezza del traffico e per la pubblica incolumità.

64) NORME DI PREVENZIONE ANTINCENDIO

Le aziende e le lavorazioni pericolose elencate nella tabella A e B del D.P.R. n. 689 DEL 26.05.59, nonché le industrie, i depositi e le attività commerciali e di vendita determinate con il decreto ministeriale n. 1973 del 27.09.1965 (G.U. 276 del 08.11.65) devono sottostare alle norme di sicurezza contro i pericoli d'incendio e scoppio emanate dal Ministero degli Interni - Direzione Generale dei Servizi Antincendio. Le predette aziende, lavorazioni e attività pericolose sono tenute a munirsi della licenza di esercizio del Dirigente

Il rilascio della licenza di esercizio è subordinata al preventivo parere favorevole del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco (art. 33 comma g) della legge 1570 del 1941 G.U. n. 27 del 03.02.1942).

Il suddetto Comando in conformità a quanto prescritto dalla legge n. 966 del 26.07.1965, effettua le visite e i controlli di prevenzione incendi e, dopo aver accertata la rispondenza dei fabbricati, degli impianti e delle attrezzature antincendio alle prescrizioni di sicurezza, rilascia "un certificato di prevenzione incendi" che ha validità pari alla periodicità delle visite.

La periodicità delle visite e di controlli è stabilita dal citato decreto interministeriale n. 1973.

In caso di inosservanza delle disposizioni sopra citate, oltre alle eventuali sanzioni penali previste dalle leggi vigenti, può essere disposta la sospensione

della licenza di esercizio con le modalità stabilite dall'art. 2 della legge n. 966 del 26.07.65.

65) NORME DI PREVENZIONE ANTISMOG

L'esercizio d'impianti termici, alimentati con combustibili minerali solidi e liquidi, a ciclo continuo o occasionale, nonché l'esercizio di impianti industriali o che diano luogo ad emissione in atmosfera di fumi, polveri, gas e odori di qualsiasi tipo atte ad alterare le condizioni di salubrità dell'aria e di costituire pertanto pregiudizio diretto e indiretto alla salute dei cittadini e danno ai beni pubblici o privati, devono sottostare alle norme di cui alla legge n. 615 del 13.07.1966 e successive modifiche ed integrazioni, recante provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico ed ai regolamenti di esecuzione già emanati o che saranno emanati in base all'art. 27 della legge medesima nonché a quanto previsto dal D.P.R. 203 del 24.05.1988 ed al D.P.R. 25.07.1991.

67) IMPIANTI CENTRALIZZATI DI G.P.L.

Gli impianti centralizzati di G.P.L. (gas propano liquido) per uso domestico e industriale, costituiti da recipienti portatili (bombole) o da serbatoi di accumulo, devono essere realizzati secondo le normative di sicurezza di cui al D.P. n. 620 del 28.06.1955 e della circolare ministeriale n. 74 del 20.06.1956 (- norme UNI CIG 7130 - 7131).

Gli impianti di utilizzazione di G.P.L. costituiti da una sola bombola devono essere installati in modo da rispettare, di massima, le seguenti condizioni di sicurezza:

1. installazioni della bombola di G.P.L. all'esterno del locale nel quale trovasi l'apparecchio di utilizzazione (ad esempio: fuori i balconi o nicchie chiuse ermeticamente verso l'interno del locale ed aerate direttamente verso l'esterno);
2. protezione della tubazione fissa metallica, nell'attraversamento delle murature, con guaina metallica aperta verso l'esterno e chiusa ermeticamente verso l'interno. Tale tubazione deve essere munita di rubinetti di intercettazione del flusso. La tubazione flessibile di collegamento tra quella fissa e l'apparecchio utilizzatore deve essere realizzata con materiale resistente all'usura e all'azione chimica del G.P.L. Le giunzioni del tubo flessibile sia alla tubazione fissa che all'apparecchio utilizzatore devono essere eseguite accuratamente in modo da evitare particolare usura, fuga di gas e possibilità di sfilamento del tubo stesso.

66) CONDUTTURE DEL GAS

La costruzione degli impianti di distribuzione di gas naturale per rifornire il gas alle utenze ubicate nel centro urbano, deve essere realizzata secondo le norme di sicurezza elencate nella circolare ministeriale n. 56 del 16.05.1964.

Per gli allacciamenti delle utenze alla condotta stradale devono essere osservate le seguenti cautele:

1. I contatori del gas devono essere installati, di massima, all'esterno dei locali aventi le seguenti destinazioni: abitazioni, pubblici ritrovi, depositi e lavorazione di sostanze infiammabili e combustibili ed in tutti i locali ed ambienti ove vi sia pericolosità d'incendio. Nei locali cantinati e negli ambienti sprovvisti di aperture di aerazione dirette verso l'esterno è vietata l'installazione del contatore.
2. Nei locali predetti, le tubazioni di distribuzione del gas dovranno essere in acciaio od altro metallo avente le stesse caratteristiche di resistenza al fuoco, e dovranno essere ispezionabili su tutto il loro percorso. E' vietato l'impiego di tubazioni in piombo. I locali ed i cantinati sprovvisti di aperture di aerazione non dovranno essere attraversati da tubazioni.
3. La derivazione di presa della condotta stradale al contatore dovrà essere fatta con tubazioni d'acciaio sistemate all'esterno del fabbricato.
4. Nell'attraversamento delle murature la tubazione dovrà essere protetta con guaina metallica aperta verso l'esterno e chiusa ermeticamente verso l'interno.

Gli impianti termici alimentati a gas di rete (centrali termiche per riscaldamento centralizzato e produzione di acqua calda in edifici civili, impianti per forni da pane e forni di altri laboratori artigianali, per cucine e lavaggio stoviglie, per lavaggio biancheria e sterilizzazione) devono essere rispondenti alle norme emanate dal Ministero degli Interni con circolare del 25.11.69, n. 68 ed essere in possesso del certificato di conformità per gli impianti di cui all'art. 9 della legge 46/90.

68) USO DI FIAMMA LIBERA

1. I contatori del gas devono essere installati, di massima, all'esterno dei locali aventi le seguenti destinazioni: abitazioni, pubblici ritrovi, depositi e lavorazioni di sostanze infiammabili e combustibili ed in tutti i locali e ambienti in cui vi è pericolosità d'incendio. Nei locali cantinati e negli ambienti in cui vi è pericolosità d'incendio. Nei locali cantinati e negli ambienti sprovvisti di aperture di aerazione dirette verso l'esterno è vietata l'installazione del contatore.
2. Nei locali predetti, le tubazioni di distribuzione del gas dovranno essere in acciaio od altro metallo avente le stesse caratteristiche di resistenza al fuoco, e dovranno essere ispezionabili su tutto il loro percorso. E' vietato l'impiego di tubazioni in piombo. I locali ed i cantinati sprovvisti di aperture di aerazione non dovranno essere attraversati da tubazioni.
3. La derivazione di presa della condotta stradale al contatore dovrà essere fatta con tubazioni d'acciaio sistemate all'esterno del fabbricato.
4. Nell'attraversamento delle murature la tubazione dovrà essere protetta con guaina metallica aperta verso l'esterno e chiusa ermeticamente verso l'interno.

Gli impianti termici alimentati a gas di rete (centrali termiche per riscaldamento centralizzato e produzione di acqua calda in edifici civili, impianti per forni da pane e forni di altri lavoratori artigianali, per cucine e lavaggio stoviglie, per lavaggio biancheria e sterilizzazione) devono essere rispondenti alle norme emanate dal Ministero degli Interni con circolare del 25.11.69 n. 68 ed essere in possesso del certificato di conformità per gli impianti di cui all'art. 9 della legge 46/90.

67) IMPIANTI CENTRALIZZATI DI G.P.L.

Gli impianti centralizzati di G.P.L. (gas propano liquido) per uso domestico e industriale, costituiti da recipienti portatili (bombole) o da serbatoi di accumulo, devono essere realizzati secondo le normative di sicurezza di cui al D.P. n. 620 del 28.06.1955 e della circolare ministeriale n. 74 del 20.06.1956 (norme UNI CIG 7130 7131).

Gli impianti di utilizzazione di G.P.L. costituiti da una sola bombola devono essere installati in modo da rispettare, di massima, le seguenti condizioni di sicurezza:

1. installazioni della bombola di G.P.L. all'esterno del locale nel quale trovasi l'apparecchio di utilizzazione (ad esempio: fuori i balconi o nicchie chiuse ermeticamente verso l'interno del locale ed aerate direttamente verso l'esterno);
2. protezione della tubazione fissa metallica, nell'attraversamento delle murature, con guaina metallica aperta verso l'esterno e chiusa ermeticamente verso l'interno. Tale tubazione deve essere munita di rubinetti di intercettazione del flusso. La tubazione flessibile di collegamento tra quella fissa e l'apparecchio utilizzatore deve essere realizzata con materiale resistente all'usura e all'azione chimica del G.P.L. Le giunzioni del tubo flessibile sia alla tubazione fissa che all'apparecchio utilizzatore devono essere eseguite accuratamente in modo da evitare particolare usura, fuga di gas e possibilità di sfilamento del tubo stesso.

68) USO DI FIAMMA LIBERA

E' assolutamente vietato:

1. l'uso di fiamme libere per la ricerca di gas, anche in luoghi aperti;
2. fare uso del fuoco in locali che non siano provvisti di condotte del fumo o nei quali sia comunque vietato;
3. gettare in qualsiasi luogo pubblico oggetti accesi che possono comunque essere pericolosi;
4. fornire alcool, petroli, benzina, le lampade e i fornelli mentre sono accesi o in vicinanze di fiamme libere.

Accendere fuochi in luogo aperto.

E' fatto obbligo ai proprietari dei depositi, esercizi di vendita e di utilizzazione di cui al presente titolo di segnalare opportunamente al pubblico il divieto di fumare o comunque di usare fiamme libere nei locali e nelle aree predette.

Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di £. 100.000 ad un massimo di £. 600.000.

69) FUOCHI ARTIFICIALI - ESPLOSIVI

Salvo quanto espressamente disposto dal T.U. delle leggi di P.S. 18 giugno 1931, n. 773 e del relativo regolamento 06.05.1940, n. 635, nonché dai decreti del Ministero degli Interni 31.07.1934 (G.U. 28.09.1934, n. 228) e 12.05.1937 (G.U. 24.06.1937, n. 145) è vietato tenere nell'abitato materiali esplosivi ed infiammabili per l'esercizio della minuta vendita senza autorizzazione dell'Autorità comunale.

Tale autorizzazione è, altresì, necessaria per i depositi di gas liquefatti, riguardo ai quali devono anche osservarsi le disposizioni di cui al D.P.R. 28.06.1955, n. 620.

Si richiamo, inoltre, l'osservanza del disposto delle leggi 27.12.1941, n. 1570; 13.05.1961, n. 469; 26.07.1965, n. 966 e del decreto interministeriale 27.09.1965, n. 1973, concernente "norme per l'organizzazione dei servizi antincendio" nonché del D.P.R. 27.04.1955, n. 547, e 28.05.1959, n. 689, contenenti prescrizioni per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di £. 200.000 ad un massimo di £. 1.000.000 o all'applicazione delle sanzioni previste dalle leggi speciali in materia di FUOCHI ARTIFICIALI E ESPLOSIVI.

70) PRESCRIZIONI PER SPETTACOLI E TRATTAMENTI PUBBLICI

Nessun luogo destinato a spettacoli pubblici può essere aperto neppure per una rappresentazione straordinaria, se, oltre ad aver ottenuto il permesso dell'autorità di P.S., il titolare non si sottoponga alle prescrizioni dell'Autorità Comunale per salvaguardare la quiete, il decoro, la circolazione.

L'Autorità Comunale potrà in ogni tempo verificare l'adempimento delle prescrizioni impartite, avendo gli Agenti della Polizia Municipale libero accesso ad ogni luogo di spettacolo o trattenimento pubblico.

Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di £. 200.000 ad un massimo di £. 600.000.

71) SEGNALAZIONI E PRESTAZIONI IN CASO D'INCENDIO

In caso di incendio, gli abitanti del locale incendiato o i più vicini ed ogni altra persona che si trova presente o lo avvisti, sono tenuti a darne immediata comunicazione al Corpo dei Vigili del Fuoco o ad ogni altra Autorità che espliciti servizi di ordine pubblico.

Tutti coloro che accorrono sul luogo sono tenuti, a richiesta dell'Autorità, ad adoperarsi per l'estinzione, coadiuvando i Vigili del Fuoco.

La direzione del servizio di estinzione spetta al Comandante dei Vigili del Fuoco o chi ne fa le veci e ad essi devono essere soggetti tanto i cittadini quanto gli eventuali reparti di truppa.

E' obbligo di ognuno di mettere a disposizione dell'Autorità quegli utensili che possono contribuire all'estinzione, salvo il diritto a conseguire dal proprietario del locale o degli oggetti incendiati, il risarcimento dei danni.

I Vigili e gli Agenti delle Forze di Polizia possono, all'occorrenza, introdursi nelle case o accedere ai tetti vicini con gli utensili impegnati per l'estinzione e i rispettivi proprietari sono obbligati a permetterlo, come pure l'uso di propria riserve od allacciamenti idrici.

72) ABUSO DI SEGNALAZIONI

Salvo le maggiori responsabilità penali, è vietato manomettere od usare e imitare abusivamente i segnali di chiamata di Corpi incaricati di servizi pubblici od imitarne le tonalità, o provocarne in qualsiasi modo l'intervento con falsa o arbitraria chiamata.

Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di £. 50.000 ad un massimo di £. 200.000.

73) AUTOVETTURE DA RIMESSA

Il servizio pubblico con autovetture da rimessa nell'ambito del territorio comunale, oltre che dalle disposizioni del Codice della Strada, è disciplinato da apposito Regolamento per il servizio pubblico con autovetture da rimessa e dalle norme del presente Regolamento di Polizia Urbana in quanto compatibili.

74) OSSERVANZA DELLE NORME PER I VIAGGIATORI

E' fatto obbligo ai viaggiatori di osservare scrupolosamente le norme emanate dalle autorità competenti nell'interesse della sicurezza e della regolarità dell'esercizio.

TITOLO VII°

ANNONA ED ESERCIZI PUBBLICI - AMBULANTI E MESTIERI VARI

Art. 75° Autorizzazione per il commercio di vendita al pubblico;

Art. 76° Obbligo di vendita;

Art. 77° Condizione dei locali;

Art. 78° Pesi e misure;

Art. 79° Pesatura delle merci;

Art. 80° Vendita del pane;

Art. 81 Cartellini dei prezzi;

Art. 82° Esercizio del commercio su aree pubbliche;

Art. 83° Fiere e sagre;

Art. 84° Prescrizioni durante la vendita su aree pubbliche;

Art. 85° Mestieri ambulanti;

Art. 86° Nomadi.

75) AUTORIZZAZIONE PER IL COMMERCIO DI VENDITA AL PUBBLICO

Chiunque intenda esercitare il commercio al dettaglio su area privata, o mediante altre forme di distribuzione, ad eccezione di quella ambulante, deve munirsi dell'autorizzazione amministrativa, ai sensi dell'art. 24 della legge 11.06.1971, n. 426 e successive modificazioni.

Chiunque esercitando il commercio all'ingrosso, debba attivare depositi, magazzini o simili, deve essere autorizzato dal Sindaco ai sensi dell'art. 49 del presente Regolamento. L'opportunità del rilascio dell'autorizzazione sarà valutata sotto il profilo della viabilità, urbanistico, della quiete pubblica e private, nonché dei requisiti igienico-sanitari dei locali e di sicurezza per la pubblica incolumità.

Anche gli artigiani iscritti all'albo di cui alla legge 25.07.1956 n. 860, che esercitano, nel luogo di produzione, la vendita al pubblico dei soli oggetti di loro produzione e i produttori agricoli, esclusi - in base alle vigenti disposizioni di legge - dall'obbligo dell'autorizzazione amministrativa prevista dall'art. 24 della legge 426/71, sono soggetti all'autorizzazione di cui al comma precedente per quanto riguarda l'attivazione dei depositi e magazzini.

76) OBBLIGO DI VENDITA

I venditori non possono rifiutare la vendita della merce, né possono occultarla in modo alcuno.

Il Titolare o il preposto alla vendita di un esercizio che rifiuta indebitamente e senza legittimo motivo di vendere la merce o la occulta in qualsiasi modo è soggetto ad una sanzione amministrativa minima da £. 200.000 ad una massimo di £. 800.000.

Il titolare o il rappresentante di un esercizio preposto alla vendita che rifiuta senza legittimo motivo di vendere la merce o la occulta in qualsiasi modo è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di £. 200.000 a £. 800.000.

77) CONDIZIONI DEI LOCALI

I pubblici esercizi devono essere costantemente puliti ed adeguatamente illuminati nelle ore in cui sono aperti al pubblico. Nei locali non devono essere eseguite operazioni che possano risultare indecorose o antigieniche.

L'ampiezza dei medesimi, le condizioni igieniche e le attrezzature generali saranno fondamentali elementi di giudizio in occasione della concessione di nuove autorizzazioni o subingressi, al fine di permettere un adeguamento delle attuali strutture commerciali e della rete distributiva cittadina.

In ogni nuovo esercizio pubblico (bar, ristoranti, osterie, caffè ecc...) è fatto obbligo di provvedere alla messa in opera di sufficienti servizi igienici.

I titolari attuali devono provvedere alla messa in opera di sufficienti servizi igienici in caso di subingresso, salvo impossibilità tecnica e strutturale di realizzazione.

Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da £. 100.000 a £. 400.000.

78) PESI E MISURE

I venditori devono essere provvisti di bilance e misure regolamentari, in modo che il compratore possa facilmente verificare le pesate e le misurazioni.

Sui pacchi che si tengono già preparati per la vendita, devono essere indicati la qualità ed il prezzo, se trattasi di merce che normalmente si vende a peso.

79) PESATURA DELLE MERCI

In base alla legge 05.08.1891, n. 441 e al D.M. 21.12.1984, tutte le merci devono essere pesate al netto.

80) VENDITA DEL PANE

Il pane deve essere venduto a peso.

Ai sensi della legge n. 580 del 1967 , nei locali di vendita i vari tipi di pane devono essere collocati in scomparti o recipienti separati, recanti un cartellino ben visibile, con l'indicazione del tipo di pane e del relativo prezzo.

Chiunque viola le disposizioni di questo articolo è soggetto alle sanzioni previste dalla legge 580/67.

81) CARTELLINI DEI PREZZI

Per quanto attiene all'obbligo del cartellino dei prezzi sulle merci esposte in vendita, i commercianti dovranno attenersi alle disposizioni di cui agli articoli 38 della legge 11.06.1971, n. 426+ e 55 del relativo Regolamento di esecuzione.

82) ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Per quanto attiene all'esercizio del commercio su aree pubbliche, i commercianti dovranno attenersi alla legge 31.03.1998, n. 114 e al relativo regolamento di esecuzione ed alle prescrizioni dettate dal Consiglio comunale, nonchè ad ogni altra nuova normativa inerente il commercio su aree pubbliche.

83) FIERE E SAGRE

In occasione di fiere e mercati, i commercianti su aree pubbliche, osservate le prescritte disposizioni generali, non possono occupare alcun posto se non col permesso dell'Amministrazione Comunale e solo nei luoghi dalla medesima stabiliti.

84) PRESCRIZIONI DURANTE LA VENDITA SU AREE PUBBLICHE

Gli ambulanti, oltre alle prescrizioni di cui sopra, devono in particolare, durante la vendita, osservare le seguenti disposizioni:

- 1 - vendere solo i generi di cui all'autorizzazione;
- 2 - tenere contegno corretto ed educato;
- 3 - controllare la decorosità del veicolo e delle attrezzature e la pulizia del luogo di vendita;
- 4 - non arrecare intralcio alla circolazione stradale e pedonale, all'accesso delle case private, dei negozi, di edifici in genere;
- 5 - non fare uso di altoparlanti;
- 6 - evitare grida, suoni, rumori eccessivi.

Gli ambulanti sono tenuti a rispettare gli ordini disposti dalla Polizia Municipale.

Chiunque non ottemperi alle disposizioni e diffide di cui sopra è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di £. 100.000 ad un massimo di £. 400.000.

85) MESTIERI AMBULANTI

Salve le disposizioni dell'articolo 121 del T.U. delle leggi di P.S., nel territorio del Comune, nessuno potrà esercitare sia abitualmente sia occasionalmente mestieri ambulanti, quali il cenciaino, saltimbanco, cantante, suonatore, servitore di piazza, lustrascarpe e mestieri analoghi, senza avere prima ottenuto apposita autorizzazione dall'Autorità comunale.

Per suonatori, cantanti, saltimbanchi e simili, i singoli permessi potranno essere concessi solo dopo attenta valutazione della natura dei mestieri, della località e dell'orario in cui si intendono esercitare.

E' però sempre vietato importunare i passanti con l'offerta di merci, servizi, o con la richiesta di denaro oppure richiamarne l'attenzione con grida e schiamazzi. Tale ultima disposizione si riferisce, tra gli altri, a facchini, lustrascarpe, guide, imbonitori in genere.

85) NOMADI

La sosta delle carovane di nomadi potrà essere consentita solo negli spazi prestabiliti dall'Amministrazione comunale al verificarsi di tali eventi.

Tuttavia se la presenza, specie se massiccia, di dette persone possa essere pregiudizievole per la tutela dell'ordine pubblico o per motivi di ordine igienico sanitario, il Sindaco ordinerà alle persone insediate nel territorio comunale, senza essere iscritte nelle liste anagrafiche, di abbandonare lo stesso unitamente alle proprie cose.

Trascorso inutilmente il termine fissato, previa intesa con l'Autorità di P. S., sarà data esecuzione all'ordine ingiunto per mezzo della forza pubblica, fatta salva la facoltà di denuncia alla competente Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del vigente Codice Penale.

TITOLO VIII°

PENALITA'

Art. 86° Penalità

Art. 87° Rimissione in pristino.

86) PENALITA'

Chiunque è obbligato ad osservare gli ordini che, per tutelare il decoro, l'igiene, l'ordine, il lavoro, la sicurezza, la quiete pubblica e privata, la viabilità, le persone, gli animali e le cose, gli agenti di Polizia Municipale impartiscono, anche verbalmente, a seconda delle circostanze o delle necessità, nell'esercizio, delle loro funzioni o per l'esecuzione di ordini superiori.

Qualora, dalle violazioni di cui al presente regolamento non sono previste sanzioni, i contravventori, oltre che essere tenuti verso il Comune al risarcimento degli eventuali danni ed alla restituzione in pristino in dipendenza del fatto contravvenzionale, saranno puniti nei modi e con le norme contenute negli articoli 106-107 e 108 del T.U. della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383 (modificato dall'articolo 9 della legge 9 giugno 1947, n. 530), la cui ammenda è stata elevata per il disposto dell'articolo 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603.

87) RIMISSIONE IN PRISTINO

Oltre al pagamento della sanzione pecuniaria di cui all'articolo precedente o alla pronuncia di altre sanzioni amministrativa (quali sospensioni, revoche, decadenze, ecc.....), il Sindaco può ordinare la rimissione in pristino, quando ricorrano gli estremi di cui all'articolo 153 T.U. 05.02.1915, n. 148 e disporre l'esecuzione d'ufficio a spese degli interessati.

TITOLO IX°

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 88° Disposizioni finali.

88) DISPOSIZIONI FINALI

Il presente Regolamento entrerà in vigore con le approvazioni e pubblicazioni di legge ed abroga le disposizioni che con esso non armonizzano, salvo le espresse che contenute nei suoi singoli articoli.